



COMUNE DI VILLASANTA

Provincia di Monza Brianza

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del

In vigore dal

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Principi generali
- Articolo 4 - I cittadini attivi
- Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 6 - Disposizioni generali
- Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari
- Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

- Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Articolo 12 - Facilitazioni
- Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Articolo 14 - Formazione
- Articolo 15 - Autofinanziamento
- Articolo 16 - Ruolo delle scuole
- Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

- Articolo 18 - Comunicazione di interesse generale
- Articolo 19 - Trasparenza, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione. Portale web.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

- Articolo 20 - Formazione per prevenire i rischi
- Articolo 21 - Disposizioni in materia di responsabilità
- Articolo 22 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 23 - Clausole interpretative
- Articolo 24 - Entrata in vigore e sperimentazione
- Articolo 25 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa
- Articolo 26 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2,3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Villasanta nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
 - d) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
 - e) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f) Patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
 - g) Cura in forma condivisa: azioni ed interventi volti alla protezione, conservazione, manutenzione, abbellimento dei beni comuni con caratteri di inclusività ed integrazione, generando salute e rafforzando i legami di comunità;
 - h) Rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i) Gestione condivisa: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - l) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
 - m) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti alla collettività.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f) partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- g) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- h) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- j) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- k) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- l) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti; le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza;
 - i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
 - l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:

- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti una maggiore accessibilità nel rapporto con l'amministrazione grazie alla individuazione di un interlocutore diretto.

3. Il Settore interessato all'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni, è l'unità organizzativa (d'ora innanzi Settore) che:

a) attiva e supporta la relazione con i cittadini, l'individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, la definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, la promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il soggetto, responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina eventuali coinvolgimenti di diversi uffici, in caso di competenze trasversali, e comunica al soggetto proponente il nome del Funzionario Responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

c) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

4. La Segreteria Generale monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Servizio Protocollo del Comune, secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale istituzionale.

2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i possibili Settori interessati, i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.

4. Il Settore interessato, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Responsabile di Settore lo comunica ai proponenti entro 30 giorni dall'arrivo della proposta, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.

6. Nel caso in cui il Funzionario Responsabile resti inerte, il Segretario Generale, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, invita il Responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 30 giorni, scaduti i quali avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra Responsabile e cittadini attivi per raggiungere un'intesa che preveda anche l'adeguamento del patto ordinario.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini, in apposito elenco pubblicato in spazio dedicato nel portale del Comune, i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi, con indicazione del Settore interessato.
3. I cittadini possono a loro volta proporre all'Amministrazione i beni comuni da inserire nell'elenco; le proposte verranno valutate dalla Giunta, in merito alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, al Protocollo dell'Ente che provvederà ad assegnarlo al Settore interessato che pubblicherà sul portale istituzionale l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Il Funzionario Responsabile del Settore interessato alla sottoscrizione del patto di collaborazione svolge, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il Settore interessato lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi, il Settore interessato può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
7. Il Funzionario Responsabile del Settore competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale. La Giunta delibera entro ulteriori 30 giorni.
8. Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal Funzionario competente. La sottoscrizione del patto è autorizzata dalla Giunta Comunale alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla conclusione dell'accordo. Il patto di collaborazione complesso è sottoscritto dal competente funzionario per l'Amministrazione, e dal rappresentante, o dai rappresentanti, dei cittadini attivi.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione dei beni immobili solo nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e del possesso delle necessarie qualificazioni professionali.
5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone l'uso nell'interesse generale e una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.
8. La durata delle attività previste dai patti di collaborazione si può estendere fino a tre anni, rinnovabili una sola volta nel caso dei patti ordinari e due volte nel caso dei patti complessi. Di conseguenza, la durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
9. Il Comune può favorire la sottoscrizione di forme di collaborazione tra soggetti privati e cittadini attivi aventi ad oggetto interventi a favore della comunità locale di cura, gestione e rigenerazione, in forma condivisa, di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.
10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati, conformemente e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 48 del D.Lgs 159/2011.

CAPO IV - FORME DI PROMOZIONE E SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni ed interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Il Comune stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
3. Il Comune si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
4. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
5. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale, anche se in stato di degrado o abbandono affinché siano curati e rigenerati solo nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e del possesso delle necessarie qualificazioni professionali

b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

6. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere:

a) l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi, per l'attuazione della proposta oggetto di patti di collaborazione;

b) l'affiancamento da parte dell'unità organizzativa ai cittadini attivi per fornire la documentazione in possesso dell'Ente necessaria per la partecipazione a bandi promossi da altri livelli istituzionali e/o fondazioni bancarie, nonché l'attivazione di campagne di sponsorship e crowdfunding.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione sono esenti dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

2. Le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, possono beneficiare dell'esenzione di cui al precedente comma 1), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;

d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa;

e) sia prodotta la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo.

Art. 12 – Facilitazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l'Amministrazione.

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività.

È garantita la fornitura dei dispositivi di protezione individuale il cui utilizzo è obbligatorio.

Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini ed Amministrazione, ispirata ai valori e principi del presente Regolamento.
2. Il Comune collabora con le scuole di ogni ordine e grado del Territorio per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici che pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni ed interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 16 – Ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado del Territorio, l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti ed istituzione scolastica, per la cura della scuola come bene comune materiale ed immateriale.
2. I patti di collaborazione che hanno per oggetto beni di proprietà comunale devono essere sottoscritti fra genitori/studenti/cittadini attivi/istituzione scolastica e il Comune.
3. I patti di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.
4. Il Comune collabora con il personale scolastico affinché, nel progettare i patti di collaborazione, si tenga conto del punto di vista degli alunni.

Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, come forma di riconoscimento delle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 18 – Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.
2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 19 – Trasparenza, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione. Portale web.

1. La documentazione delle attività svolte, essenziale al fine del buon funzionamento del presente Regolamento, dovrà essere raccolta e pubblicata nell'apposita pagina del sito istituzionale, a cura del Settore responsabile del patto, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione della cittadinanza, attraverso la pubblicazione in pagina dell'amministrazione condivisa, di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili ed utilizzate.

6. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili, oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione sulla pagina dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 20 - Formazione per prevenire i rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione comunale ritiene adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti. I cittadini si impegnano altresì a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in connessione allo svolgimento delle attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni. Ciò, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 21 – Disposizioni in materia di responsabilità.

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

3. Il Comune, fatte salve le idonee coperture assicurative assunte, resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 22 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini le disposizioni del presente Regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 24 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

Articolo 25 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale possono essere georeferenziati in alternativa possono essere previste solo mappe con indicazioni statiche.

Articolo 26 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.